

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 29 ottobre 2015

531.

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Cultura, scienza e istruzione (VII)

ALLEGATO

**5-04642 Binetti: Sulla libera circolazione degli studenti dell'Unione europea nelle facoltà di medicina italiane.**

### TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla questione rappresentata dall'Onorevole interrogante si evidenzia che la posizione assunta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stata, da sempre, ispirata ad una duplice finalità:

il rispetto del numero programmato nazionale per l'accesso ai corsi di studio;  
evitare che comportamenti opportunistici di singoli determinassero una elusione delle procedure di selezione per l'accesso ai corsi di studio.

Del resto, la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 2015 ha affermato che non è sufficiente ritenere l'esito favorevole di alcuni esami sostenuti all'estero assorbente del mancato possesso del requisito del superamento del test. Test di cui può, peraltro, essere destinatario lo studente diplomato di scuola secondaria superiore, che è dunque un «novizio» rispetto all'istituzione universitaria e che richiede di entrare per la prima volta nel sistema universitario.

Infatti, per coloro che sono già iscritti ad università straniere non si tratta più di accertare, attraverso il *test*, una «predisposizione» per le discipline oggetto dei corsi ma di verificare l'impegno complessivo di apprendimento dimostrato dallo studente con l'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute. In questa attività ricognitiva, il Consiglio di Stato ha ribadito che si può dispiegare legittimamente la sola autonomia regolamentare degli Atenei che possono anche condizionare l'iscrizione/trasferimento al superamento di una «prova di verifica del percorso già compiuto».

Quindi, nella loro autonomia regolamentare, gli Atenei devono predisporre ed attuare un rigido e serio controllo sul percorso formativo compiuto dallo studente, con specifico riferimento:

alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti;  
agli studi teorici compiuti;  
alle esperienze pratiche acquisite;  
all'idoneità delle strutture e delle strumentazioni necessarie utilizzate dallo studente durante quel percorso, in confronto agli *standards* dell'Università di destinazione.

Inoltre, proprio a tutela della qualità dell'offerta formativa, l'Ateneo deve stabilire le modalità di valutazione dell'offerta potenziale dell'Università ai fini della determinazione, per ogni anno accademico ed in relazione ai singoli anni di corso, dei posti disponibili per trasferimenti, sulla base del rispetto imprescindibile della ripartizione di posti effettuata dal Ministero negli anni precedenti per ogni singola «coorte» alla quale lo studente trasferito dovrebbe essere aggregato e delle intervenute disponibilità di posti sul plafond di ciascuna «coorte»: nell'ambito delle disponibilità per trasferimenti stabilisce le modalità di

graduazione delle domande; fissa criteri e modalità per il riconoscimento dei crediti, anche prevedendo colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Pag. 70

Sempre nell'ambito della propria autonomia regolamentare, l'Ateneo determina anche i criteri con i quali i crediti riconosciuti si tradurranno nell'iscrizione ad un determinato anno di corso, sulla base del rispetto dei requisiti previsti dall'ordinamento didattico della singola Università per la generalità degli studenti, ai fini dell'iscrizione ad anni successivi al primo, con particolare riguardo all'eventuale iscrizione come «ripetenti» o all'ipotesi in cui lo studente abbia superato un numero di esami tale da non potersi ritenere idoneo che alla sua iscrizione al solo primo anno. Ai fini della quale iscrizione, peraltro, sarà obbligato a superare il test di cui all'articolo 4 della legge n. 264 del 1999.

Alla luce di siffatto impianto regolamentare complessivo, i singoli Atenei dispongono degli strumenti necessari per garantire la propria qualità della formazione, attraverso l'adozione e l'attuazione di ordinamenti e regolamenti didattici che recepiscano i parametri sopra richiamati.